

mancanza di una legge speciale che regoli la responsabilità dei Ministri, il sustrato del reato ministeriale dev'esserci fornito dal Codice penale.

Non ha fondamento giuridico, nè pratica importanza, la tesi che di reato ministeriale possa parlarsi — indipendentemente da leggi particolari — a proposito di qualsiasi violazione dei doveri del proprio ufficio e delle pubbliche libertà, ancorchè si tratti di fatti non previsti nel Codice penale. Siffatta teorica menerebbe a queste due pericolose ed enormi conseguenze: che la Camera dei deputati può creare a sua posta una figura giuridica di reato (una specie di *bill of attainder*), e che il Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, può applicare a capriccio una pena (1). Il reato ministeriale — allo stadio presente del dritto — deve dunque trovar la sua radice e la propria configurazione nel Codice penale.

Ma quali reati meritano la caratteristica di ministeriali?

A nostro avviso tale caratteristica vuol riscontrarsi nel *fine* politico del colpevole; essendo per sè insufficienti gli altri due criteri dei mezzi e della persona di Ministro.

La ragione precipua per cui si volle sottoggettato quest'ultimo alla speciale giurisdizione dell'Alta Corte, si è questa, che il Ministro non dev'essere giudicato alla stessa stregua d'ogni altro cittadino, potendo egli addurre in sua discolpa cause e giustificazioni d'ordine politico, che il potere giudiziario comune non sarebbe in grado di valutare convenevolmente. Ciò posto, è ovvio che la legittimità di una special giurisdizione verrebbe meno per quegli atti illeciti che da fine politico — e, dicendo politico, intendiamo dire seriamente politico — non furono suggeriti. Sarebbe un impicciolire la dignità della funzione di Ministro, il reputare che il semplice fatto della carica, o l'uso dei mezzi che la medesima conferisce, bastino a derogare in qualsiasi modo, ed a qualunque effetto, le norme comuni. Nè obbietti che la special giurisdizione dell'Alta Corte si spiega non pure per l'apprezzamento del fine politico dell'accusato, ma eziandio per la dignità della persona, e per la gravità del giudizio: come parrebbe, d'altro canto, risultare dal fatto che certi gravi reati — qualunque

---

(1) L'esempio dell'Inghilterra è conforme alla nostra tesi; perocchè ivi, dopo l'assoluzione del ministro Walpole (1741), non vennero più intentate accuse in causa di errori politici, non lesivi dell'integrità dell'onore personale.